

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA A CORPO DEL BOSCO CEDUO MATRICINATO MISTO
IN LOC. "POGGIO MAZZA" DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA IN AGRO DEL
COMUNE DI TOLFA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo matricinato misto in loc. "Poggio Mazza" di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa.

CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Art. 1. - L'Università Agraria di Tolfa, di seguito denominata Ente, mette in vendita, in esecuzione della delibera n° del, il materiale legnoso ritraibile dal bosco in oggetto, assegnato al taglio dall'ATP "Monti della Tolfa" incaricata dall'Università Agraria di Tolfa, con Verbale di Assegno e Stima redatto in data 25/08/2015. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

Art. 2. - La vendita avviene a corpo a partire dal prezzo base di Euro **100.150,00** (centomilacentocinquanta/00 Euro) + IVA di legge. La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori connessi e contemplati nel presente Capitolato, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3. - Il materiale posto in vendita, stimato in 6.220 metri cubi, è costituito dal soprassuolo del bosco ceduo misto a prevalenza di specie quercine denominato "Poggio Mazza", situato nel comune di Tolfa e di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa, censito nel N.C.T. del comune di Tolfa al Foglio n° 9 particelle 9, 13 e 90 e al Foglio n° 10 particelle 137 e 147 per una superficie totale utilizzabile di ha 53.76.07.

Il materiale legnoso è costituito da polloni e matricine del ceduo al netto della matricinatura a dote compresi all'interno dei confini del bosco, individuati da doppio anello di vernice rossa apposta al fusto sulle piante di confine, così come segue:

- NORD aree a pascolo e da aree in concessione ad utenti;
- EST area boscata di medesima proprietà;
- SUD piste forestali ed area a pascolo arborato;
- OVEST impluvio che divide la particella da aree boscate della medesima proprietà.

METODO DI VENDITA

Art. 4. - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. n. 827/1924 e successive modifiche da confrontarsi con il prezzo minimo posto a base d'asta, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della commissione di gara darà lettura del Capitolato d'oneri, dell'avviso d'asta e del verbale di assegno e stima e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

DOCUMENTI

Art. 5. - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono corredare l'offerta con:

1) una dichiarazione dalla quale risulti:

a) che la Società rappresentata non si trova in una delle situazioni o stati previsti dall'art. 12, 1° comma punto a) del D.L.vo n. 157/95 ovvero non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) che la Società rappresentata è in regola a quanto specificato dall'art.12, 1° comma punto d) ed e) del D.L.vo n. 157/95 ovvero è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana ed è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;

c) che per i legali rappresentanti e per il direttore tecnico della Società stessa non sussistono situazioni di cui all'art. 12, 1° comma punto b), c) ed f) del D.L.vo n. 157/95; ovvero:

- nei loro confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari,

- nell'esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

- non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli 12, 13,14,15,16 e 17 del D.L.vo n. 157/95;

d) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio specificando la relativa attività e i relativi dati dell'iscrizione;

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

g) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

j) che l'impresa è ritenuta idonea ad effettuare le lavorazioni oggetto dell'esperimento d'asta dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato o dal competente organo della Regione nel territorio nel quale esercita l'attività;

k) che la Società non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla legge 18/10/02 n. 383, ovvero in alternativa:

che la società si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/02 ma che il periodo di emersione si è concluso;

l) Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge 196/03.

2) il versamento di una cauzione provvisoria, pari 10.015,00 euro costituita da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell'Ente; tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di sorveglianza esecuzione intervento selvicolturale a tutela della proprietà e di collaudo che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verranno indicati dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e si potrà procedere alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 11 del presente Capitolato.

Sono escluse dalla gara le società di fatto.

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria è tenuta, su richiesta dell'Ente appaltante, a presentare le certificazioni sostituite in originale.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 6. - Non possono essere ammessi alla gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altri appalti o vendite.

ESCLUSIONE DALL'ASTA

Art. 7. - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non rispetti i termini del presente capitolato e/o non fornisca le necessarie garanzie, senza specificare le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzi di sorta.

VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 8. - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non

avvenga nei tre mesi dalla stipula del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 4 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 9. - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta legale e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficio rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del Verbale di aggiudicazione e del Capitolato speciale.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 10. - Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi, prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell'Ente;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER LA MANCATA CAUZIONE

Art. 11. - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 12. - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata di A.R. l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

L'incaricato dell'Ente procederà a detta consegna e darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per

riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale, ne saranno specificate le motivazioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella richiesta l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti e delle limitazioni nella zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna del bosco e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato d'Oneri decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolarmente consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere, con le modalità specificate nel precedente art. 11, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 13. - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario con le modalità da stabilirsi da parte dell'Ente stesso e da riportarsi nel contratto di compravendita.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate entro le scadenze previste nel contratto, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo si protraesse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dal precedente art. 11.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 14. - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, alla Provincia di Roma, al Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Roma ed al Comando Stazione Forestale locale, nonché al Direttore dei Lavori eventualmente nominato dall'Ente, il giorno in cui avranno inizio i lavori nel bosco.

TERMINE DEL TAGLIO E PROPRIETA' DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO

Art. 15. - Il taglio delle piante dovrà essere effettuato nei tempi previsti nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Roma prot. n. 98865 del 16/07/2014. L'allestimento e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno essere completati ai sensi dell'Art. 67 della L.R. 7/05 "Allestimento e sgombero delle tagliate". Per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 67 e per ogni 10.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 67, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).